Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 7 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

E' riconosciuto, il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Venezia - ciclone del 29 giugno 1973:

comuni di Gruaro, Cintello, Teglio Veneto, Fossalta, Vado, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(10807)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Torino - grandinate del 7 maggio e 13 giugno 1973 (art. 7) e tromba d'aria del 1° giugno e grandinata dell'8 giugno 1973 (articoli 4 e 5):

comune di Chivasso, per le località Boschetto, Pogliani;

comune di Mazzé, per la località Cascina Giletta Piccola;

comune di Montanaro, per le località Pogliani e Concentrico;

comune di Borgomasino, per le località Tabiole, Maiole, Borgarello, S. Martino, Gazzé, Palazzo, Chioso, Tabbia;

comune di Cossano, per l'intero territorio comunale;

comune di Moriondo Torinese, per le località Lovencito, Viassa, Lupo e territorio lungo la strada da Moriondo a Buttigliera d'Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(10806)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 745 del 9 luglio 1973 dell'ufficio veterinario provinciale di Savona con la quale si chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Savona è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10816)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1973.

Determinazione del numero massimo di ingressi rilasciabili gratuitamente dall'ente autonomo Fiera del Levante per il quadriennio 1973-1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette alla imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;
Considerato che l'ente autonomo Fiera del Levante, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti, ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1973-1976 non sono soggetti alla imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'ente autonomo Fiera del Levante per le manifestazioni espositive da esso organizzate limitatamente ai quantitativi riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

Tessere per visitatori esteri . . . . . n. 8.000
Tessere onore e invito (destinate al Corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ed autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . . . . » 9.000
Tessere per il servizio stampa . . . . » 1.000
Ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici . . . . » 500.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1973

Il Ministro: COLOMBO

(10819)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 novembre 1972;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10817)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica relativo al quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.

Il 25 luglio 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 giugno 1973, n. 506, ha avuto luogo a Londra il deposito dello strumento di ratifica relativo al quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.

L'accordo, ai sensi dell'art. 46-*b*), è entrato in vigore per l'Italia il 25 luglio 1973.

(10783)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 4 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	566,80	566,80	566,50	566,80	564,75	566,75	566,70	566,80	566,80	566,80
Dollaro canadese	563,75	563,75	562,50	563,75	562,75	563,70	563,50	563,75	563,75	563,75
Franco svizzero	186,81	186,81	187 —	186,81	187,25	186,80	186,80	186,81	186,81	186,81
Corona danese	98,43	98,43	98,25	98,43	97,75	98,40	98,30	98,43	98,43	98,43
Corona norvegese	101,60	101,60	101,45	101,60	101,25	101,55	101,58	101,60	101,60	101,60
Corona svedese	134,44	134,44	134,50	134,44	134,50	134,40	134,38	134,44	134,44	134,44
Fiorino olandese	211,70	211,70	211,50	211,70	211 —	211,35	211,60	211,70	211,70	211,70
Franco belga	15,0860	15,086	15,09	15,0860	15,07	15,05	15,075	15,0860	15,08	15,08
Franco francese	131,34	131,34	131,90	131,34	131,25	131,40	131,25	131,34	131,34	131,34
Lira sterlina	1388,75	1388,75	1390,25	1388,75	1389 —	1388,70	1388,50	1388,75	1388,75	1388,75
Marco germanico	230,735	230,735	231 —	230,735	231,25	230,70	230,44	230,735	230,73	230,73
Scellino austriaco	31,21	31,21	31,25	31,21	31,15	31,20	31,19	31,21	31,21	31,21
Escudo portoghese	24,28	24,28	24,25	24,28	24,20	24,20	24,26	24,28	24,28	24,28
Peseta spagnola	9,982	9,982	10 —	9,982	9,95	9,95	9,98	9,982	9,98	9,98
Yen giapponese	2,1365	2,1365	2,17	2,1365	2,12	2,10	2,135	2,1365	2,13	2,13

Media dei titoli del 4 settembre 1973

Titolo	Prezzo
Rendita 5 % 1935	107,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,65
» 5 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste)	95,55
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,70
» 5,50 % » » 1968-83	94,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,475
» 6 % » » 1970-85	98,525
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,05

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	566,75
Dollaro canadese	563,625
Franco svizzero	186,805
Corona danese	98,365
Corona norvegese	101,59
Corona svedese	134,41
Fiorino olandese	211,65
Franco belga	15,08
Franco francese	131,295
Lira sterlina	1388,625
Marco germanico	230,587
Scellino austriaco	31,20
Escudo portoghese	24,27
Peseta spagnola	9,981
Yen giapponese	2,136

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° *marzo* 1973 *al* 15 *marzo* 1973 *a norma dei regolamenti* (*CEE*) *n.* 578/73, *n.* 603/73 *e n.* 662/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			1-3-1973	dal 2-3-1973 all'8-3-1973	dal 9-3-1973 al 15-3-1973	1-3-1973	dal 2-3-1973 all'8-3-1973	dal 9-3-1973 al 15-3-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	1.866,25	1.608,13	457,50	618,13	475,63	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	1.958,75	1.387,50	711,25	670,00	355,63	zero
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	1.987,50	1.712,50	487,50	660,63	509,38	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	2.100,00	1.487,50	762,50	722,50	385,63	zero
	10.06-500	C. rotture	562,50	562,50	562,50	171,88	171,88	171,88

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 16 *marzo* 1973 *al* 31 *marzo* 1973 *a norma dei regolamenti* (*CEE*) *n.* 725/73, *n.* 781/73 *e n.* 836/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 16-3-1973 al 22-3-1973	dal 23-3-1973 al 29-3-1973	dal 30-3-1973 al 31-3-1973	dal 16-3-1973 al 22-3-1973	dal 23-3-1973 al 29-3-1973	dal 30-3-1973 al 31-3-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	322,50	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	711,25	1.177,50	2.425,63	zero	240,00	926,25
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	343,75	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	762,50	1.262,50	2.600,00	zero	261,88	997,50
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 1° aprile 1973 al 30 aprile 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 848/73, n. 924/73, n. 993/73, n. 1037/73 e n. 1081/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA e PTOM (1)	
			dall'1-4-1973 al 26-4-1973	dal 27-4-1973 al 30-4-1973	dall'1-4-1973 al 26-4-1973	dal 27-4-1973 al 30-4-1973
10.06		Riso:				
		A. risone o riso semigreggio:				
		I. risone:				
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:				
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:				
		I. riso semilavorato:				
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	2.553,75	2.670,00	996,88	1.060,63
		II. riso lavorato:				
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	2.737,50	2.862,50	1.073,13	1.141,88
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(10660)

Prelievi applicabili dal 15 febbraio 1973 al 23 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM, e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE a norma dei Regolamenti (CEE) n. 250/73, n. 268/73, n. 304/73, n. 337/73, n. 387/73, n. 397/73, n. 416/73 e n. 507/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973	15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	300,00 (1)	300,00 (1)	300,00 (1)	225,00 (1)	225,00 (1)	225,00 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.310,63	3.310,63	3.310,63	2.998,13	2.998,13	2.998,13
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.01-915	II. altra	2.461,88	2.461,88	2.461,88	2.305,63	2.305,63	2.305,63

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973	15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.708,13	1.548,75	1.867,50	1.551,88	1.392,50	1.711,25
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. Semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.404,38	4.404,38	4.404,38	4.091,88	4.091,88	4.091,88
	11.02-070	III. di orzo	3.310,63	3.310,63	3.310,63	2.998,13	2.998,13	2.998,13
	11.02-090	IV. di avena	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	354,38	354,38	354,38	41,88	41,88	41,88
	11.02-114	2. altri	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.02-117	b. altri	2.461,88	2.461,88	2.461,88	2.305,63	2.305,63	2.305,63
	11.02-130	VI. di riso	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
	11.02-192	VIII. di miglio	1.708,13	1.548,75	1.867,50	1.551,88	1.392,50	1.711,25
	11.02-193	IX. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	2.821,25	2.821,25	2.821,25	2.665,00	2.665,00	2.665,00
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata . .	1.336,25	1.336,25	1.336,25	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	11.02-250	bb. altra	2.238,75	2.238,75	2.238,75	2.082,50	2.082,50	2.082,50
	11.02-271	3. di grano saraceno . .	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00
	11.02-275	4. di miglio	2.590,00	2.340,00	2.840,00	2.433,75	2.183,75	2.683,75
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	2.821,25	2.821,25	2.821,25	2.665,00	2.665,00	2.665,00
	11.02-330	2. di avena	2.238,75	2.238,75	2.238,75	2.082,50	2.082,50	2.082,50
	11.02-371	3. di grano saraceno . .	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00
	11.02-375	4. di miglio	2.590,00	2.340,00	2.840,00	2.433,75	2.183,75	2.683,75
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	4.285,63	4.285,63	4.285,63	4.129,38	4.129,38	4.129,38
	11.02-402	b. di segala	3.179,38	3.179,38	3.179,38	3.023,13	3.023,13	3.023,13
	11.02-403	c. di granturco	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.616,88	3.616,88	3.616,88
	11.02-404	d. di sorgo	3.064,38	3.064,38	3.064,38	2.908,13	2.908,13	2.908,13
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 15-2-1973	Paesi terzi dal 16-2-1973 al 21-2-1973	Paesi terzi dal 22-2-1973 al 23-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento . . .	5.124,38	5.124,38	5.124,38	4.968,13	4.968,13	4.968,13
	11.02-515	II. di segala	3.793,13	3.793,13	3.793,13	3.636,88	3.636,88	3.636,88
	11.02-530	III. di orzo . .	4.476,88	4.476,88	4.476,88	4.164,38	4.164,38	4.164,38
	11.02-571	IV. di avena . . .	2.007,50	2.007,50	2.007,50	1.851,25	1.851,25	1.851,25
	11.02-572	V. di granturco	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.616,88	3.616,88	3.616,88
	11.02-573	VI. di grano saraceno	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00
	11.02-574	VII. di miglio	2.590,00	2.340,00	2.840,00	2.433,75	2.183,75	2.683,75
	11.02-575	VIII. di sorgo .	3.064,38	3.064,38	3.064,38	2.908,13	2.908,13	2.908,13
	11.02-576	IX. altri . . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento .	3.323,13	3.323,13	3.323,13	3.166,88	3.166,88	3.166,88
	11.02-625	II. di segala .	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.318,75	2.318,75	2.318,75
	11.02-640	III. di orzo . . .	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.698,75	1.698,75	1.698,75
	11.02-660	IV. di avena .	1.336,25	1.336,25	1.336,25	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	11.02-681	V. di granturco . . .	2.461,88	2.461,88	2.461,88	2.305,63	2.305,63	2.305,63
	11.02-682	VI. di grano saraceno .	236,25	236,25	236,25	80,00	80,00	80,00
	11.02-683	VII. di miglio	1.708,13	1.548,75	1.867,50	1.551,88	1.392,50	1.711,25
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.698,75	1.698,75	1.698,75
	11.02-730	2. di avena	1.336,25	1.336,25	1.336,25	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	11.02-771	3. di grano saraceno	236,25	236,25	236,25	80,00	80,00	80,00
	11.02-775	4. di miglio	1.708,13	1.548,75	1.867,50	1.551,88	1.392,50	1.711,25
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	3.643,75	3.643,75	3.643,75	3.331,25	3.331,25	3.331,25
	11.02-840	2. di avena	2.626,25	2.626,25	2.626,25	2.313,75	2.313,75	2.313,75
	11.02-851	3. di grano saraceno .	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
	11.02-855	4. di miglio	3.050,63	2.769,38	3.331,88	2.738,13	2.456,88	3.019,38
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	5.901,25	5.901,25	5.901,25	5.588,75	5.588,75	5.588,75
	11.02-865	b. di segala	4.404,38	4.404,38	4.404,38	4.091,88	4.091,88	4.091,88
	11.02-891	c. di granturco	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.02-892	d. di sorgo	3.583,75	3.583,75	3.583,75	3.271,25	3.271,25	3.271,25
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	1.241,88	1.241,88	1.241,88	929,38	929,38	929,38
	11.02-895	2. non nominati . . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	5.901,25	5.901,25	5.901,25	5.588,75	5.588,75	5.588,75
	11.02-941	II. di segala	4.404,38	4.404,38	4.404,38	4.091,88	4.091,88	4.091,88
	11.02-942	III. di orzo	3.310,63	3.310,63	3.310,63	2.998,13	2.998,13	2.998,13
	11.02-943	IV. di avena	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
	11.02-944	V. di granturco	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.02-945	VI. di riso	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
	11.02-947	VIII. di miglio	1.708,13	1.548,75	1.867,50	1.551,88	1.392,50	1.711,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973	15-2-1973	dal 16-2-1973 al 21-2-1973	dal 22-2-1973 al 23-2-1973
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.853,75	1.853,75	1.853,75
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.328,63	2.328,63	2.328,63
	11.02-980	II. altri	2.008,13	2.008,13	2.008,13	1.695,63	1.695,63	1.695,63
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	456,25	456,25	456,25	187,50	187,50	187,50
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	4.701,88	4.701,88	4.701,88	3.526,88	3.526,88	3.526,88
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	6.089,38	6.089,38	6.089,38	5.526,88	5.526,88	5.526,88
	11.07-105	b. altro	4.691,88	4.691,88	4.691,88	4.129,38	4.129,38	4.129,38
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	3.527,50	3.527,50	3.527,50	2.965,00	2.965,00	2.965,00
	11.07-305	b. non nominato	2.777,50	2.777,50	2.777,50	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	11.07-600	B. torrefatto	3.144,38	3.144,38	3.144,38	2.581,88	2.581,88	2.581,88
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.100,00	1.100,00	1.100,00	37,50	37,50	37,50
	11.08-200	II. amido di riso	2.378,75	1.593,75	1.593,75	785,00	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.100,00	1.100,00	1.100,00	37,50	37,50	37,50
	11.08-500	V. altri	1.100,00	1.100,00	1.100,00	18,75	18,75	18,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.048,75	5.048,75	5.048,75	48,75	48,75	48,75
	17.02-235	b. altri	3.475,00	3.475,00	3.475,00	37,50	37,50	37,50
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.048,75	5.048,75	5.048,75	48,75	48,75	48,75
	17.02-285	b. non nominati	3.475,00	3.475,00	3.475,00	37,50	37,50	37,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 15-2-1973	Paesi terzi dal 16-2-1973 al 21-2-1973	Paesi terzi dal 22-2-1973 al 23-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 15-2-1973	SAMA, PTOM... dal 16-2-1973 al 21-2-1973	SAMA, PTOM... dal 22-2-1973 al 23-2-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.048,75	5.048,75	5.048,75	48.75	48,75	48,75
	17.05-405	II. altri	3.475,00	3.475,00	3.475,00	37,50	37,50	37,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	23.02-117	2. non nominati . . .	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	23.02-135	b. altri	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . .	9.421,25	9.421,25	9.421,25	46,25	46,25	46,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(10332)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, registro n. 12 Difesa, foglio n. 91, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di dodici tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. dott. Avallone Salvatore, nato il 9 settembre 1947 punti 35,700
2. s. ten. f. cpl. Gallo Francesco, nato il 12 febbraio 1945 . » 35,170
3. dott. Aglione Luigi, nato il 25 agosto 1949 » 31,700
4. s. ten. f. cpl. Chiarenza Giuseppe, nato il 2 febbraio 1944 . . » 29,795
5. s. ten. CC. cpl. Satriano Michele Alfredo, nato il 24 giugno 1947 » 28,145
6. dott. Martucci Vincenzo, nato l'11 dicembre 1945 » 28,050
7. s. ten. a. cpl. Cardinale Antonio, nato il 26 aprile 1945 » 25,745
8. dott. Venturo Felice, nato il 2 novembre 1944 . » 25,575

Art. 2.

Nell'ordine sopra indicato, tutti i candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1973
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 155

(10828)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 16 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 8 Interno, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), indetto con decreto 16 novembre 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Barbato dott. Beniamino, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Lisdero prof. Arturo, docente in materie economiche presso l'Università di Roma;

Rosso prof. Giuseppa Anna, docente di contabilità di Stato presso l'Università di Cagliari;

Rosati dott. Lucio Sergio, dirigente superiore dell'A.A.I.;

Torri dott. Vittorio, dirigente superiore dell'A.A.I.

Segretario:

Terlizzi dott. Michele, direttore di sezione dell'A.A.I.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione esaminatrice suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1973

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1973
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 326

(10827)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 1097 in data 15 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 2 agosto 1968, con il quale è stato provveduto a nominare la commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone;

Atteso che il dott. Carlo D'Alessandro è impossibilitato ad espletare le funzioni di segretario della commissione in parola;

Ritenuta la necessità di provvedere, con atto formale, a sostituire il predetto funzionario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Domenico Fiore, funzionario della carriera amministrativa presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone, in sostituzione del dott. Carlo D'Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Milano, addì 12 luglio 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(10812)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 9.

Variazioni al bilancio regionale 1972.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 25 del 28 agosto* 1973)

(10790)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 10.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 26 del 28 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Istituzione del servizio di tesoreria*)

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Calabria.

Art. 2.

(*Affidamento del servizio*)

Il servizio di tesoreria è affidato dalla giunta regionale a licitazione privata, sulla base del capitolato speciale approvato dal consiglio e con apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico ovvero ad una azienda di credito che amministra fondi di terzi per importo non inferiore a 300 miliardi di lire ed avente patrimonio, in capitale versato e riserve, non inferiore a 4 miliardi ovvero ad un consorzio costituito tra i suddetti enti.

Sono ammessi alla licitazione gli istituti o le aziende di cui al 1° comma operanti nella Regione e che singolarmente o associati fra loro, abbiano sportelli in Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 3.

(*Capitolato speciale*)

Il capitolato speciale di cui al primo comma dell'articolo precedente è predisposto dalla giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve comunque contenere disposizioni in ordine alla convenzione, alla durata e alle spese della stessa, alla custodia e all'amministrazione dei beni, ai locali e all'orario del servizio, alle riscossioni e ai pagamenti, ai mutui e alle anticipazioni, ai registri contabili, alle verifiche, alle autorizzazioni a firmare, ai compensi e ai rimborsi spese e alla vigilanza.

In particolare il capitolato deve prevedere l'affidamento del servizio sulla base delle offerte circa:

1) *a*) il tasso di interesse attivo sulle giacenze;

b) il tasso di interesse attivo sulle giacenze temporaneamente vincolate;

c) la valuta per i versamenti su piazza;

d) la valuta per i prelevamenti su piazza;

e) la valuta per gli incassi fuori piazza;

f) la valuta per i prelevamenti fuori piazza;

g) il giroconto su giri fra diversi conti correnti aperti a nome della Regione;

h) i compensi eventualmente richiesti per l'espletamento del servizio;

i) gli ulteriori servizi che il banco può offrire alla amministrazione regionale e gli eventuali compensi richiesti;

l) i tassi di interesse, la valuta, il giroconto e i rimborsi spese sull'eventuale deposito di conto corrente del fondo economato o di altri conti;

2) l'assolvimento del servizio nella Regione, in Italia e allo estero;

3) l'importo massimo dei mutui, dei prestiti e delle anticipazioni eventualmente contratte dalla Regione, a norma e nei limiti di legge, e del relativo tasso di interesse passivo;

4) l'importo massimo di partecipazione a società finanziarie regionali.

Art. 4.

(*Convenzione*)

La convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e lo istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria, e di cui il capitolato speciale costituisce parte integrante, è predisposta ed approvata dalla giunta regionale, è stipulata dal presidente della giunta ed è vincolante dalla data della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 5.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 20 agosto 1973

GUARASCI

(10791)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 11.

Indennità ai componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 27 del 28 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai componenti il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, spetta una indennità, per ogni giornata di seduta e per un massimo di sedici sedute mensili, nella misura di L. 30.000 al presidente e lire 20.000 agli altri componenti. Spetta, inoltre, ai membri non residenti nella sede del comitato o delle sezioni ove prestano la loro funzione, un rimborso spese nella misura di L. 50 per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico.

Le indennità ed il rimborso spese vengono corrisposti dal giorno dell'effettivo svolgimento delle funzioni.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 2301 del bilancio 1972 e dallo stesso capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1973, che presentano disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 20 agosto 1973

GUARASCI

(10792)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 giugno 1973, n. 12.

Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 10 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA IN AMBIENTE APERTO

Art. 1.

Ambito di applicazione delle disposizioni

Le norme contenute nel presente titolo disciplinano l'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili, minerali, solidi e liquidi a ciclo continuo od occasionale, l'esercizio di impianti industriali, artigianali e di attività lavorative di qualunque genere, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge, in seguito denominato regolamento di esecuzione, nonchè l'uso di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione di atmosfera di fumi, gas e odori di qualsiasi tipo, atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini, danno ai beni pubblici o privati, alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere o determinare depauperamento al paesaggio.

Art. 2.

Norme per gli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora

Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora, nonchè i relativi locali, le installazioni ed i condotti di emissione dei fumi, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le disposizioni che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione; l'accertamento dei previsti requisiti è effettuato ai sensi dei seguenti articoli 3 e 4.

Art. 3.

Approvazione dei progetti di impianti termici

Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo, in caso di sua trasformazione o ampliamento, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto dell'impianto, indicando la potenzialità in chilocalorie/ora all'ispettorato provinciale del servizio antincendi, che lo approva dopo aver constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

L'approvazione deve essere concessa o negata entro 45 giorni dal pervenimento della domanda all'ispettorato e comunicata all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ispettorato può richiedere all'interessato dati ed elaborati tecnici, ritenuti necessari per la valutazione del progetto.

In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'ispettorato stesso dei dati e degli elaborati richiesti.

Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale antincendi abbia adottato la relativa decisione, il progetto si intende approvato.

In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere, sul progetto dell'impianto il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Avverso la negata approvazione del progetto dell'impianto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, la quale decide entro 45 giorni.

La comunicazione della decisione della I sezione è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente dall'assessore provinciale competente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza chè sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento della I sezione è definitivo.

Art. 4.

Collaudo degli impianti termici

Entro 15 giorni dall'installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto di cui al precedente art. 2, l'utente deve fare denuncia, indicando anche le potenzialità in chilocalorie/ora, all'ispettorato provinciale del servizio antincendi, che provvede ad effettuare il collaudo dell'impianto stesso, verificando la corrispondenza al progetto approvato e comunque la rispondenza dello stesso con le norme stabilite nel regolamento di esecuzione.

L'approvazione degli atti di collaudo deve essere concessa o negata entro 30 giorni dal pervenimento della domanda all'ispettorato e comunicata all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che l'ispettorato provinciale del servizio antincendi abbia adottato la relativa decisione, il collaudo si intende approvato. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sugli atti di collaudo il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Avverso l'esito negativo del collaudo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, la quale decide entro 45 giorni.

La comunicazione della decisione della I sezione è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente dall'assessore provinciale competente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento della I sezione è definitivo.

Art. 5.

Combustibili autorizzati

Nel territorio della provincia è autorizzato l'uso dei seguenti combustibili:

a) combustibili gassosi (metano o simili);

b) distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.), con contenuto di zolfo non superiore all'1,10 per cento;

c) coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto di zolfo fino all'1 per cento;

d) antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento;

e) legna e carbone di legna;

f) agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento;

g) carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione e a caricamento meccanico, che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui ai seguenti articoli 7 e 10;

h) carboni di vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra.

L'impiego di combustibili di cui alle lettere *d*) ed *f*) è ammesso soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali.

L'impiego di olii combustibili con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C e contenuto in zolfo non superiore al 3 per cento è limitato ai soli impianti industriali, artigianali ed a quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, con accertamento continuo della piena efficienza

della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui ai seguenti articoli 7 e 10.

L'impiego di olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e con contenuto di zolfo comunque non superiore al 4%, è autorizzato alle condizioni di cui al precedente comma, dall'assessore provinciale competente, su conforme parere della I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Nel caso di impianti industriali, artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere i cui cicli produttivi ammettono un rilevante impiego di olii combustibili, tale da far presumere un particolare contributo all'inquinamento atmosferico, l'assessore provinciale competente, su conforme parere dalla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, può prescrivere l'impiego di olii a basso contenuto di zolfo, inferiore comunque al 30 per cento.

L'uso di olii combustibili di cui ai precedenti tre commi, viene limitato ai soli impianti destinati alla produzione, fatte salve particolari deroghe per impianti combinati termici e produttivi, da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Avverso la mancata autorizzazione all'impiego di olii combustibili di cui al quarto e quinto comma, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 45 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente, dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine.

L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

L'impiego di altri prodotti combustibili, che, a seguito di perfezionamenti tecnici acquistassero caratteristiche analoghe a quelle di combustibili indicati nei precedenti commi, può essere ammesso con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 6.

Caratteristiche dei combustibili

A cura dei commercianti o venditori devono essere indicate sulla fattura rilasciata all'utente le sottoindicate caratteristiche dei combustibili, il cui uso è autorizzato ai sensi dell'art. 5:

Combustibili liquidi:

viscosità in gradi Engler alla temperatura di 50° Celsius, quando trattasi di olii fluidi;
acqua e sedimenti;
zolfo totale;
ceneri, quando trattasi di olii fluidi;
densità.

Combustibili solidi:

materie volatili;
zolfo;
ceneri;
umidità;
pezzatura.

Art. 7.

Conduzione degli impianti termici

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile, al fine di evitare i danni, i pericoli, nonchè gli effetti nocivi di cui all'art. 1 della presente legge.

Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le norme per il controllo dei fumi, delle emissioni in genere, nonchè i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Art. 8.

Personale addetto alla conduzione di impianti termici

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 500.000 chilocalorie/ora deve aver conseguito il patentino di abilitazione che viene rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa delibera della giunta stessa, vengono fissate le norme relative all'istituzione dei corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa delibera della giunta stessa, vengono ordinate a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni parziali o generali di patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

Il patentino di cui al primo comma diviene obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma.

Viene istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma dei precedenti commi. Copia di tale registro deve essere tenuto presso l'ispettorato provinciale del servizio antincendi.

Art. 9.

Impianti termici esistenti

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà procedere al rilevamento di tutti gli impianti termici di cui all'art. 1 della presente legge.

Il rilevamento viene effettuato dall'ispettorato provinciale del servizio antincendi, al quale i comuni devono fornire l'assistenza richiesta.

A cura di detto ispettorato entro 12 mesi dal rilevamento viene provveduto ad accertare la conformità degli impianti alle disposizioni di legge e del regolamento di esecuzione.

Scaduto il termine senza che l'ispettorato abbia provveduto ai relativi accertamenti e comunicate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, previa presentazione in quanto occorrente di un progetto, gli impianti si intendono autorizzati. In tal caso l'interessato ha il diritto di ottenere su apposito documento il visto attestante l'autorizzazione per decorrenza del termine. L'autorizzazione per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Le modifiche e gli adattamenti di cui al comma precedente devono essere adottati od effettuati entro 10 mesi dal pervenimento della comunicazione dell'ispettorato.

Nel caso in cui le modifiche e gli adattamenti riguardino la adozione di idonee apparecchiature tali da consentire il funzionamento degli impianti con i combustibili di cui all'art. 5, il termine può essere prorogato fino a 15 mesi.

Trascorso il termine, senza che gli interessati vi abbiano provveduto, gli impianti non possono essere usati fino all'attuazione dei provvedimenti richiesti.

Il provvedimento da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno viene adottato dall'ispettorato. Contro di esso è ammesso ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione alla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, la quale decide entro 45 giorni.

La comunicazione della decisione della sezione è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente dall'assessore provinciale competente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha il diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento della I sezione è definitivo.

Art. 10.

Vigilanza e sopralluoghi sugli impianti termici

La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dall'ispettorato provinciale del servizio antincendi, con controlli periodici o su indicazione della competente autorità sanitaria e dei comuni territorialmente interessati o dell'ufficio provinciale tutela risorse naturali.

L'ispettore provinciale del servizio antincendi, ai fini della predetta vigilanza, può avvalersi dell'opera dei dirigenti dei vigili del fuoco volontari e per il prelievo di emissioni e di campioni di combustibili, deve richiedere l'intervento del laboratorio chimico provinciale.

Il responsabile dell'impianto termico o la persona autorizzata dal proprietario o il possessore dello stabile dove gli impianti sono installati ed i combustibili depositati, è invitato

preventivamente, anche in via breve, ad assistere alle operazioni di prelievo. Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale.

Le amministrazioni comunali sono tenute a fornire l'assistenza richiesta nelle operazioni di cui ai commi precedenti.

Le analisi dei campioni dei combustibili prelevati e delle emissioni vengono eseguite dal laboratorio chimico provinciale. Il direttore del laboratorio trasmette il risultato delle analisi allo ispettorato provinciale del servizio antincendi.

Quando risulta che le emissioni ed i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, lo ispettore provinciale del servizio antincendi comunica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati il divieto ad usare ulteriormente il combustibile non riconosciuto idoneo e le modifiche e gli adattamenti da apportare agli impianti nel caso di emissioni non corrispondenti ai requisiti, nonché il termine entro il quale vi deve essere provveduto. Con la stessa procedura l'ispettore provinciale del servizio antincendi comunica agli interessati l'invito ad adottare gli opportuni provvedimenti per ogni ulteriore difetto di conduzione riscontrato ai sensi dei precedenti articoli 2 e 7.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso alla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, la quale decide entro 45 giorni.

La comunicazione della decisione della sezione è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente, dallo assessore provinciale competente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assessore provinciale competente dispone le analisi di revisione dei campioni di combustibili presso il laboratorio chimico provinciale. In tal caso il ricorrente ha diritto all'assistenza da parte di un tecnico di fiducia che può assistere alle relative operazioni.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto.

In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dalla osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento della I sezione è definitivo.

Nel caso di inadempienza al provvedimento dell'ispettorato o a quello della I sezione, il presidente della giunta provinciale puo ordinare, su proposta dell'assessore competente, previa deliberazione della giunta medesima, l'arresto temporaneo dello impianto.

L'ispettore provinciale del servizio antincendi deve segnalare al sindaco del comune, all'ufficio sanitario comunale, all'ufficio del medico provinciale, all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma ed al laboratorio chimico provinciale, tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire i controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.

Art. 11.

Progettazione ed attivazione degli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti collegati a stabilimenti industriali, artigianali ed a quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere.

Tutti gli stabilimenti industriali, artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, di cui al precedente art. 1, oltre agli obblighi derivanti dalle vigenti leggi devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, l'emissione di fumi, gas, polveri o esalazioni, che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico.

Gli impianti di abbattimento devono essere progettati e realizzati contemporaneamente agli stabilimenti cui sono collegati.

Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia per gli stabilimenti industriali, artigianali e per quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, il richiedente deve presentare al sindaco del comune progetto e relazione degli impianti di abbattimento che intende installare, le condizioni di funzionamento degli stessi in tutte le fasi di esercizio dei relativi impianti a servizio dei quali sono realizzati ed ogni ulteriore informazione e notizia, secondo criteri, modalità e caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione.

La presentazione del progetto di variante e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento o modificazioni agli impianti precedentemente autorizzati.

Il sindaco trasmette gli atti all'assessore provinciale competente entro 10 giorni dal pervenimento del progetto e della relazione, unitamente a quelli richiesti per il rilascio di parere di cui al successivo art. 27. L'assessore si esprime entro 90 giorni dal pervenimento degli atti medesimi da parte del sindaco, su conforme parere della I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

L'assessore provinciale competente può richiedere, anche su segnalazione della sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati contenuti nella relazione presentata, fossero ritenuti utili ai fini della valutazione del prevedibile contributo all'inquinamento atmosferico da parte dello stabilimento. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'assessore provinciale competente della informazione e documentazione richiesta.

Scaduto il termine, senza che l'assessore provinciale competente abbia espresso il relativo parere, esso si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul progetto e sulla relazione dell'impianto il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decadenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione del progetto di abbattimento o di sue varianti, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del sindaco, al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente entro il termine di cui al comma precedente dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante lo accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

La licenza edilizia da parte del sindaco non può venire concessa se non previo parere favorevole sul progetto degli impianti di abbattimento rilasciato dall'assessore provinciale competente o in caso di ricorso, di decisione favorevole del comitato provinciale.

Tutti gli stabilimenti industriali ed artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, per i quali sono stati autorizzati i progetti dei relativi impianti di abbattimento, per essere attivati devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'esercizio degli impianti stessi.

Le caratteristiche di tale autorizzazione vengono definite nel regolamento di esecuzione.

Il sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda, la richiesta di attivazione all'assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, su conforme parere della I sezione di cui allo art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Scaduto il termine senza che l'assessore provinciale competente abbia espresso il relativo parere, esso si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla richiesta il visto attestante l'autorizzazione per decorrenza del termine. L'autorizzazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione ad attivare gli impianti è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica del sindaco, al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al comma precedente dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

Art. 12.

Esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti collegati a stabilimenti industriali, artigianali ed a quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere.

L'esercizio di impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti deve avvenire in modo tale da garantire per qualunque condizione di funzionamento degli stabilimenti industriali, artigianali e di quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere cui sono collegati, il rispetto qualitativo e quantitativo dei limiti delle emissioni fissati nell'atto di approvazione del progetto o di sue variazioni.

Qualunque interruzione nell'esercizio dei dispositivi di abbattimento delle emissioni inquinanti necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti dispositivi di abbattimento di riserva, deve comportare lo arresto, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dello esercizio dei relativi impianti industriali, artigianali e di quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza dei dispositivi di abbattimento ad essi collegati.

Qualunque interruzione nell'esercizio dei dispositivi di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali e che per ragioni tecniche non possa consentire la fermata dell'esercizio dell'impianto industriale, artigianale o di quello dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, entro un tempo non superiore a metà di quello cui è riferita la concentrazione media delle emissioni fissate nel regolamento di esecuzione, obbliga la messa in funzione di equivalenti dispositivi di abbattimento di riserva qualora non sia possibile l'adeguamento delle condizioni di funzionamento del relativo impianto, che consente di rispettare i limiti delle emissioni fissati nell'atto di approvazione del progetto, per il tempo strettamente necessario alla rimessa in efficienza del dispositivo di abbattimento.

E' fatto obbligo al direttore dello stabilimento di comunicare senza indugio al sindaco ed all'ufficio tutela risorse naturali della provincia le interruzioni dovute a guasti accidentali nell'esercizio degli impianti di abbattimento, affinchè si proceda alla verifica degli adempimenti stabiliti nei commi precedenti.

Ogni impianto di abbattimento deve essere munito di uno strumento rilevatore-registratore del funzionamento dell'impianto stesso, secondo caratteristiche tecniche e modalità d'impiego da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

Art. 13.

Impianti industriali, artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, esistenti

I responsabili di stabilimenti industriali, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se dotati di impianti di abbattimento dei fumi, devono presentare al sindaco del comune territorialmente interessato progetto e relazione ai sensi del precedente art. 11 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche degli stabilimenti artigianali e di quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, ai cui responsabili è fatto obbligo di presentare, secondo tempi da determinarsi, progetto e relazione di cui al comma precedente.

Entro il termine, comunque non superiore ad anni due, che sarà stabilito dal sindaco, in conformità al parere espresso dalla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, comunicato allo stesso dall'assessore provinciale competente, gli stabilimenti per i quali sussiste l'obbligo dovranno essere dotati degli impianti prescritti ed uniformati alle condizioni di esercizio volute.

Per l'approvazione dei progetti e di loro varianti, come pure per lo svolgimento delle diverse procedure amministrative, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11.

Nel periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e della realizzazione di cui al primo comma e sino all'attivazione dei nuovi impianti, le emissioni causate dagli stabilimenti non possono superare i limiti di tolleranza sulle concentrazioni delle immissioni che vengono fissate nel regolamento di esecuzione.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge si deve procedere al rilevamento di tutti gli impianti industriali ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione al rilevamento di tutti gli impianti artigianali e di quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, esistenti di cui all'art. 1 della presente legge. Il rilevamento è effettuato dallo ufficio provinciale tutela risorse naturali, il quale può avvalersi della assistenza delle singole amministrazioni comunali.

Art. 14.

Vigilanza e sopralluoghi sugli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti collegati a stabilimenti industriali, artigianali ed a quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere.

La vigilanza per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli stabilimenti industriali, artigianali e da quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, viene effettuata dai comuni e dall'ufficio tutela risorse naturali della provincia, che devono richiedere all'assessore competente l'intervento, per i necessari prelievi di campioni, del laboratorio chimico provinciale, nonchè dal laboratorio chimico provinciale stesso.

Qualora i risultati delle analisi accertino il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di emissioni fissati nell'atto di approvazione del progetto di sue varianti o nel regolamento di esecuzione, ovvero di denuncia da parte della direzione dello stabilimento di guasti accidentali ed interruzioni per manutenzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, il sindaco o rispettivamente l'ufficio provinciale per la tutela delle risorse naturali, deve richiedere alla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni dello stabilimento stesso.

Analoga richiesta può venire rivolta qualora vengano accertati difetti di conduzione di esercizio o di inefficiente funzionamento degli impianti.

La sezione può delegare per i sopralluoghi un gruppo di esperti ivi compresi anche estranei alla sezione stessa, designati dall'assessore provinciale competente. I sopralluoghi effettuati devono accertare la corrispondenza alle norme prescritte nei progetti di autorizzazione ed al regolamento di esecuzione, ovvero il maggior contributo dato all'inquinamento, a causa di nuove e diverse emissioni dovute anche alle interruzioni di funzionamento o a guasti.

L'assessore provinciale competente dispone anche su richiesta dell'interessato ed in questo caso a sue spese, l'intervento del laboratorio chimico provinciale per un nuovo prelievo di campioni e per nuove analisi.

I prelievi in ogni caso sono effettuati per le diverse condizioni di esercizio previste per il funzionamento degli impianti di abbattimento. Il responsabile dell'impianto o la persona autorizzata dalla direzione dello stabilimento è invitato preventivamente, anche in via breve, ad assistere alle operazioni di prelievo. Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale. La direzione dello stabilimento ha facoltà di nominare un suo consulente tecnico che assista alle operazioni di analisi dei campioni prelevati.

Qualora gli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti siano riscontrati non conformi alle prescritte caratteristiche o in caso di difetto di conduzione di esercizio o di inefficiente funzionamento degli impianti stessi, il sindaco del comune interessato notifica ai responsabili delle aziende, entro cinque giorni dalla comunicazione, la decisione dell'assessore competente, assunta in conformità al parere espresso dalla I sezione di cui allo art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, contenente lo eventuale obbligo di eliminare gli inconvenienti, nonchè il termine entro il quale vi deve essere provveduto.

Avverso il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al precedente comma dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

In caso di inadempienza al provvedimento del sindaco o a quello del comitato provinciale, il presidente della giunta provinciale può ordinare, previa deliberazione della giunta stessa, la chiusura temporanea dello stabilimento.

Il provvedimento del presidente della giunta provinciale è definitivo.

L'ufficio tutela risorse naturali della provincia deve segnalare al sindaco del comune, all'ufficio sanitario comunale, all'ufficio del medico provinciale ed al laboratorio chimico provinciale, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire i controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.

Compete al sindaco del comune l'obbligo di analoga segnalazione, all'ufficio del medico provinciale, all'ufficio risorse naturali della provincia ed al laboratorio chimico provinciale per le trasgressioni accertate direttamente dai comuni.

Art. 15.

Veicoli a motore

I veicoli a motore non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Per i veicoli a motore a combustione interna deve essere limitata, nei casi di scarico, l'emanazione dei prodotti tossici, comunque nocivi o molesti.

Per quanto riguarda le emanazioni inquinanti dei veicoli a motore si applicano, nel territorio provinciale, le norme contenute nei regolamenti previsti nel terzo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola con le modalità ed i tempi da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, presso un ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni non siano conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo.

Tali accertamenti sono disposti dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile anche su richiesta dell'assessore provinciale competente, secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

Le emanazioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore possono venire rilevate avvalendosi anche del laboratorio chimico provinciale secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

E' fatto obbligo di dotare le gallerie stradali ed autostradali di idonei impianti di aerazione e di ricambio dell'aria, nei limiti e con l'osservanza delle modalità e criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. Per l'approvazione dei relativi progetti e di loro varianti, per l'esercizio degli impianti di aerazione, nonchè per il rilevamento delle gallerie esistenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

Art. 16.

Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in ambiente aperto

Il servizio di rilevamento viene disposto dalla Amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, ovvero, in caso di esami e di analisi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

Il servizio di rilevamento provvede, oltre che al prelievo dei campioni delle emissioni inquinanti ai sensi dei precedenti articoli, al prelievo di campioni che determinano inquinamento atmosferico, a qualunque causa dovuto, da rilevarsi all'esterno di un determinato perimetro, entro il quale le emissioni sono prodotte. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della perimetrazione delle diverse zone e delle localizzazioni dei prelievi.

I prodotti inquinanti immessi nell'atmosfera entro il perimetro di cui al comma precedente vengono denominati emissioni, mentre quelli che determinano inquinamento atmosferico al di fuori di tale perimetro, vengono denominati immissioni.

Il servizio di accertamento delle immissioni viene svolto dal laboratorio chimico provinciale con frequente periodicità e può essere inoltre disposto dall'assessore provinciale competente, su segnalazione della competente autorità sanitaria dei comuni e dell'ufficio tutela risorse naturali della provincia.

Il direttore del laboratorio chimico provinciale deve segnalare al sindaco del comune, all'ufficio sanitario comunale, all'ufficio del medico provinciale ed all'ufficio tutela risorse naturali della provincia i dati relativi alle immissioni rilevate, secondo tempi, modalità e caratteristiche da prescriversi nel regolamento di esecuzione.

Gli effetti dannosi provocati dall'inquinamento dell'aria alle colture agricole, alla flora ed alla fauna in genere, vengono determinati dal laboratorio biologico provinciale. In relazione a tali effetti dannosi, i requisiti di tollerabilità delle emissioni ed immissioni prescritti e da prescriversi nel regolamento di esecuzione, devono assicurare le normali condizioni di salubrità dell'aria come definite nel precedente art. 1. L'intervento del laboratorio biologico viene disposto dall'assessore provinciale competente.

Art. 17.

Provvedimenti di emergenza

Nei comuni in cui sia stato accertato o sia da presumersi il superamento dei limiti complessivi di inquinamento, a qualunque causa dovuti, fissati nel regolamento di esecuzione, l'assessore provinciale competente, su conforme parere della I sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, può disporre a cura della amministrazione provinciale ed avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, un servizio speciale di rilevamento.

Tale servizio deve essere dotato di idonee apparecchiature atte a stabilire i valori delle immissioni, in connessione al contemporaneo accertamento delle condizioni metereologiche ed atmosferiche. Le caratteristiche delle apparecchiature e le modalità del loro impiego vengono definite nel regolamento di esecuzione.

Il direttore del laboratorio chimico provinciale provvede alle segnalazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.

Nel caso di accertato o di presumibile superamento dei limiti complessivi di inquinamento, di cui al primo comma, il sindaco del comune interessato è obbligato ad adottare, tutti o in parte secondo criteri e modalità da determinarsi nel regolamento di esecuzione, i seguenti provvedimenti:

1) invito alla popolazione, attraverso la radio, televisione, stampa od altri mezzi di comunicazione a ridurre l'uso di impianti termici, alimentati con combustibili di cui all'art. 5;

2) limitazione del traffico con veicoli a motore nelle zone maggiormente interessate dal pericolo di inquinamento;

3) ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, secondo la quale viene stabilito l'obbligo a carico degli stabilimenti industriali, artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, di ridurre le emissioni prodotte.

I limiti entro i quali devono essere ridotte le emissioni inquinanti sono determinati nel regolamento di esecuzione. I provvedimenti devono essere adottati dal sindaco entro 12 ore dal momento in cui viene segnalato l'accertato od il presumibile superamento del limite complessivo di inquinamento di cui al primo comma. In caso di inattività del sindaco provvede il presidente della giunta provinciale.

Entro tre mesi dalla disposizione dell'assessore provinciale competente di cui al primo comma, i comuni interessati devono predisporre preventivi programmi di emergenza in vista dell'evento temuto. Il sindaco trasmette tali programmi all'assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni su conforme parere della I sezione di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Il provvedimento di approvazione, con eventuali modifiche, è definitivo.

Art. 18.

Strumenti urbanistici

Nell'elaborazione dei piani regolatori comunali ed intercomunali e nei programmi di fabbricazione deve essere tenuta in particolare considerazione l'ubicazione delle zone industriali in rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

Art. 19.

Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle disposizioni contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque installa, anche in sede di trasformazione o di ampliamento un impianto termico di potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora, senza aver ottenuto la preventiva approvazione del relativo progetto di cui al precedente art. 3 o realiz-

zandolo in difformità da quello approvato in modo da costituire violazione alle norme del regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 200.000;

b) chiunque metta in funzione, senza attenderne il collaudo, un impianto termico di cui al precedente art. 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

c) chiunque impiega, per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 1, combustibili non corrispondenti a quelli di cui è autorizzato l'uso di cui al precedente art. 5 o in modo difforme dalle prescrizioni ivi contenute, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Qualora il fornitore abbia fatto indicazioni non conformi a realtà sulle caratteristiche di cui al precedente art. 6, la sanzione è applicata solo nei confronti di quest'ultimo ed è raddoppiata;

d) chiunque nella conduzione degli impianti termici, di cui al precedente art. 7, dia luogo ad emissioni di fumi contenenti materie inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 200.000;

e) chiunque conduca un impianto termico di una potenzialità superiore a 500.000 chilocalorie/ora senza aver conseguito il patentino di cui al precedente art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 50.000;

f) chiunque non provveda entro i termini stabiliti di apportare agli impianti termici le modifiche e gli adattamenti di cui al precedente art. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 200.000;

g) il titolare dell'azienda o il responsabile del relativo stabilimento industriale, artigianale o di quello in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, che nella conduzione degli impianti di cui al precedente art. 1, dia luogo ad emissione di fumi, gas o polvere di cui al precedente art. 11, oltre i limiti consentiti, come fissati nell'approvazione del progetto o quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 3.000.000;

h) chiunque realizzi impianti industriali, artigianali e quelli dove si esercitano attività lavorative di qualunque genere, o loro varianti, nonchè gallerie stradali ed autostradali, senza avere preventivamente presentato progetto e relazione degli impianti di abbattimento dei fumi di cui al precedente art. 11 o degli impianti di aerazione di cui al penultimo comma dell'art. 15, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 3.000.000;

i) il titolare dell'azienda o il responsabile di uno stabilimento industriale, artigianale o di quello dove si esercita attività lavorativa di qualsiasi genere, nonchè il responsabile dell'ente che ha realizzato la galleria stradale o autostradale, che metta in funzione impianti di abbattimento di fumi in stabilimenti o gli impianti di aerazione nelle gallerie, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

l) il titolare dell'azienda o il responsabile del relativo stabilimento industriale, artigianale o di quello dove si esercita attività lavorativa di qualsiasi genere, nonchè il responsabile dell'ente che ha realizzato la galleria stradale o autostradale, che non denunci immediatamente l'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento o di aerazione della galleria, o che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 12, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

m) il titolare dell'azienda o il responsabile del relativo stabilimento industriale, artigianale o di quello in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, nonchè il responsabile dell'ente che ha realizzato la galleria stradale o autostradale, che non presenti il progetto e la relazione dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti o di quelli di aerazione ai sensi e nel termine di cui al primo comma del precedente art. 13, o a quelli fissati nel regolamento di esecuzione ed il titolare o il responsabile di analogo stabilimento che non rispetti il disposto del quarto comma del precedente art. 13, superando nel periodo intercorrente tra la presentazione del progetto e l'attivazione dell'impianto i limiti di tolleranza sulle concentrazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 3.000.000;

n) chiunque conduce un veicolo a motore di cui all'art. 15 emettendo fumi con opacità ed emanazione di prodotti tossici superiori ai valori stabiliti nel regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 5.000 a L. 50.000.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'ARIA IN EDIFICI E LOCALI CHIUSI DI LAVORO

Art. 20.
Ambito di applicazione delle disposizioni

Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le attività industriali, artigianali, commerciali e lavorative di qualunque genere, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, affinchè gli edifici e locali chiusi nei quali le attività medesime si svolgono, presentino adeguate caratteristiche planivolumetriche e strutturali e siano dotati di impianti, dispositivi ed attrezzature, tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, l'emissione nell'ambiente di lavoro di fumi, vapori, polveri, gas, calore, odori, nonchè di sostanze tossiche infettanti o comunque nocive indicate alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Non sono tenute all'osservanza delle presenti disposizioni le imprese che hanno una dimensione, in forza di lavoro, inferiore alle 5 unità addette stabilmente alla lavorazione o al commercio, salvo quanto prescritto nei successivi articoli 22 e 28.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, primo comma, 8, 9, 12, 20 e 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituite da quelle contenute nel presente titolo.

Art. 21.
Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

I titolari, i dirigenti e preposti delle imprese di cui all'art. 20 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici connessi con l'esercizio delle attività cui sono addetti e portate a loro conoscenza i rimedi per prevenire eventuali danni;

b) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

I lavoratori devono:

d) ottemperare alle disposizioni della presente legge ed a quelle disposte dai datori di lavoro per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria;

e) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

f) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, come pure sollecitare ogni azione diretta a tutelare la salute contro gli effetti prodotti dall'inquinamento dell'aria, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1970, n. 300;

g) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 22.
Caratteristiche planivolumetriche degli edifici e dei locali chiusi di lavoro

I limiti minimi dell'altezza, della cubatura e della superficie degli edifici e dei locali chiusi destinati alle attività delle imprese di cui all'art. 20 sono:

a) altezza netta non inferiore a m 3;

b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

c) superficie non inferiore a mq 3 per ogni lavoratore occupato in ciascun locale.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche con cui procedere alla misurazione e valutazione dell'altezza e della cubatura.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, possono essere consentite altezze inferiori a quelle sopra indicate a condizione che siano garantiti adeguati mezzi di ventilazione ed aerazione dell'ambiente.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie degli edifici e dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In tal caso può venire disposto l'obbligo a richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 27.

Art. 23.

Difesa contro gli agenti atmosferici e ricambio dell'aria

Gli edifici ed i locali chiusi di lavoro devono inoltre:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell'aria;

b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in modo da permetterne la pulizia.

L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata in maniera da assicurare il ricambio di un volume di aria esterna per persona e per ora. Tale ricambio deve essere garantito, ove il numero delle aperture previste o da prevedersi o le caratteristiche dell'attività svolta lo richiedano, da impianti di aerazione la cui velocità di immissione ed estrazione non dovrà superare i limiti indicati nel regolamento. I criteri e le modalità di funzionamento di tali impianti vengono indicati nel regolamento di esecuzione.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.

Art. 24.

Apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente negli edifici e nei locali chiusi di lavoro di cui all'art. 20, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici, a meno che non siano muniti di dispositivo di sicurezza, ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione.

Art. 25.

Locali sotterranei

E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei.

In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione ed alla protezione contro l'umidità.

Può essere consentito l'uso dei locali sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, semprechè siano rispettate le norme della presente legge e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione ed alla protezione contro l'umidità.

Art. 26.

Difesa da sostanze irrespirabili e tossiche, da fumi e polveri

Per le lavorazioni che comportano la produzione di gas o di vapori irrespirabili, irritanti, tossici od infiammabili e per quelle che comportano normalmente la formazione di polveri, di odori o di fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

A tal fine l'aspirazione dei gas, dei vapori, delle polveri, degli odori o dei fumi deve avvenire, per quanto è possibile, immediatamente vicino alla fonte di emissione.

Nel regolamento di esecuzione vengono definite le particolarità delle apparecchiature e degli accorgimenti che devono essere usati in relazione alla natura delle polveri, dei gas, dei vapori e dei fumi e della loro concentrazione nell'atmosfera.

Ove non sia possibile utilizzare nella lavorazione i materiali che non comportano la formazione di polvere, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.

Art. 27.

Progetto di edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività di qualsiasi altro genere.

Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia per gli edifici o locali destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualsiasi genere di cui all'art. 20, il richiedente deve presentare al sindaco del comune territorialmente interessato una relazione ed i grafici necessari ad illustrare le caratteristiche dei locali e dei relativi impianti progettati in conformità alle disposizioni della presente legge.

I criteri e le modalità da eseguire nella predisposizione della relazione e dei grafici sono indicati nel regolamento di esecuzione.

La presentazione dei grafici e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento o modificazioni degli edifici e dei locali precedentemente autorizzati.

Il sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento della relazione e dei grafici, gli atti unitamente a quelli richiesti per il rilascio del parere di cui al precedente art. 11, all'assessorato provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi da parte del sindaco, su conforme parere della I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

L'assessore provinciale competente può richiedere, anche su segnalazione della sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati contenuti nella relazione presentata, fossero ritenuti utili ai fini della valutazione del grado di salubrità dell'ambiente di lavoro durante la prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'assessore provinciale competente dell'informazione e documentazione richiesta.

Scaduto il termine senza che l'assessore provinciale competente abbia espresso il relativo parere, esso si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla relazione ed i grafici il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dal regolamento di esecuzione.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione dei grafici e della relazione relativi ai locali ed agli edifici o loro varianti, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

La licenza edilizia da parte del sindaco non può venire concessa se non previo parere favorevole sui grafici e sulla relazione rilasciata dall'assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole della giunta provinciale.

Tutti gli edifici e locali per i quali sono stati autorizzati i grafici e la relazione, per essere utilizzati devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'esercizio. Le caratteristiche di tale autorizzazione vengono definite nel regolamento di esecuzione.

Il sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda di esercizio, la richiesta di utilizzazione all'assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni su conforme parere della I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, rilasciato a seguito di sopralluogo.

Scaduto il termine senza che l'assessore provinciale competente abbia espresso il relativo parere, esso si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla domanda il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

Avverso la mancata autorizzazione all'utilizzazione degli edifici e dei locali è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica del sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al comma precedente dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

Art. 28.

Locali ed edifici chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualunque genere esistenti.

I titolari di attività svolte in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare al sindaco del comune territorialmente interessato, la relazione ed i grafici previsti all'art. 27 della presente legge, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche dei locali e degli edifici destinati alle lavorazioni artigianali, commerciali ed all'attività di qualunque genere, cui viene fatto obbligo di presentare, secondo tempi da determinarsi, relazione e grafici di cui al comma precedente.

Entro il termine, comunque non superiore ad anni 2, che sarà stabilito dal sindaco, in conformità al parere espresso dalla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, comunicato allo stesso dall'assessore provinciale competente, gli edifici ed i locali per i quali sussiste l'obbligo devono essere uniformati alle prescrizioni imposte.

Per l'approvazione della relazione e dei grafici o di loro varianti, come pure per lo svolgimento delle diverse procedure amministrative, si applicano le disposizioni del precedente articolo 27.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si deve procedere al rilevamento di tutti i locali ed edifici di cui al precedente art. 20 e di quelli che hanno dimensione, in forza di lavoro, anche inferiore alle 5 unità addette stabilmente alla lavorazione ed al commercio. Il rilevamento è effettuato dall'ufficio provinciale tutela risorse naturali, il quale può avvalersi dell'assistenza delle singole amministrazioni comunali.

I titolari di aziende con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni in esse svolte sono ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati e di quelle che esercitano le loro attività nei locali sotterranei di cui all'art. 25, a seguito di formale richiesta da trasmettersi ai titolari delle aziende medesime con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'assessore provinciale competente, hanno l'obbligo di presentare al sindaco del comune territorialmente interessato relazione e grafici illustranti le caratteristiche dei locali e dei relativi impianti ai sensi del precedente art. 27.

Art. 29.

Vigilanza e sopralluoghi sugli edifici e locali chiusi

La vigilanza per l'applicazione delle norme citate nel presente titolo è effettuata dai comuni e dall'ufficio tutela risorse naturali della provincia, nonché dal laboratorio chimico provinciale, con controlli periodici o su indicazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

I comuni e l'ufficio tutela risorse naturali devono richiedere all'assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico provinciale per il prelievo di emissioni, di campioni di combustibili e di altri materiali, la cui lavorazione produce emissioni di qualsiasi genere.

I prelevamenti sono effettuati possibilmente in presenza del responsabile dell'edificio o del locale in cui ha sede l'azienda o di persona da esso autorizzata. Per ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale.

In caso di analisi, ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio chimico provinciale, i campioni prelevati devono essere inviati in istituti di comprovata fama ed efficienza.

Quando risulta che le emissioni, i combustibili ed i materiali non corrispondono ai requisiti fissati nel provvedimento di autorizzazione e nel regolamento di esecuzione, il sindaco rispettivamente l'ufficio tutela risorse naturali deve richiedere alla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni a qualunque causa dovuto, riscontrato nel locale o nell'edificio. Analoga richiesta può venire rivolta, qualora vengono accertate inadempienze ed altre disposizioni contenute nel presente titolo.

La sezione può delegare per i sopralluoghi un gruppo di esperti, ivi compresi anche estranei alla sezione stessa, designati dall'assessore provinciale competente.

L'assessore provinciale competente dispone, anche su richiesta dell'interessato ed in questo caso a sue spese, l'intervento del laboratorio chimico provinciale o di altro istituto di cui al precedente quarto comma, per un nuovo prelievo di campioni e per nuove analisi.

Il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale ha facoltà di nominare un suo consulente tecnico che assista alle operazioni di analisi dei campioni prelevati.

Esperito ogni esame ed accertamento, il sindaco del comune interessato notifica ai titolari degli edifici e locali, entro 5 giorni dalla comunicazione, la decisione dell'assessore provinciale competente, assunta in conformità al parere espresso dalla I sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, contenente l'eventuale obbligo ad eliminare gli inconvenienti riscontrati ovvero le modifiche da apportare alle attrezzature, agli impianti ed ai locali, nonchè il termine entro il quale vi deve essere provveduto.

Avverso il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al precedente comma dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Scaduto il termine senza che la relativa decisione sia stata comunicata, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

In caso di inadempienza al provvedimento del sindaco o a quello del comitato provinciale, il presidente della giunta provinciale può ordinare, previa deliberazione della giunta stessa, la chiusura temporanea del locale o dell'edificio.

Il provvedimento del presidente della giunta provinciale è definitivo.

L'ufficio tutela risorse naturali della provincia deve segnalare al sindaco del comune, all'ufficio sanitario comunale, all'ufficio del medico provinciale ed al laboratorio chimico provinciale tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire i controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.

Compete al sindaco del comune l'obbligo di analoga segnalazione all'ufficio del medico provinciale, all'ufficio tutela risorse naturali della provincia ed al laboratorio chimico provinciale, per le trasgressioni accertate direttamente dai comuni.

Art. 30.

Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle disposizioni contro l'inquinamento dell'aria in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali ed all'attività di qualunque altro genere.

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) il datore di lavoro che non ottempera alle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

b) il lavoratore che non ottempera alle disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000 a L. 10.000;

c) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nel locale o edificio i cui limiti per altezza, cubatura e superficie non risultino conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 22, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

d) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso le cui caratteristiche non corrispondono alle prescrizioni di cui al precedente art. 23 relative alla difesa contro gli agenti atmosferici ed ai sistemi da adottarsi per il ricambio dell'aria, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

e) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 24, riguardanti gli apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

f) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 25, riguardanti i locali sotterranei, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

g) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 26, riguardanti la difesa da sostanze irrespirabili e tossiche e da fumi e polveri, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

h) chiunque realizzi un edificio o locale senza avere preventivamente presentato progetto e relazione, di cui all'art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000;

i) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale esistente, che nel termine di 6 mesi dalla entrata in vigore del regolamento di esecuzione non presenti progetto e relazione, di cui al precedente art. 28, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 2.000.000.

Art. 31.

Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività di qualunque altro genere.

Il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici e locali chiusi di lavoro viene disposto dall'amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale ovvero, in caso di esami e di analisi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32.

Incaricati all'accertamento delle infrazioni

Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge:

a) per quanto riguarda gli impianti termici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) del precedente art. 19, l'ispettorato provinciale del servizio antincendi;

b) per quanto riguarda gli impianti di abbattimento di fumo collegati a stabilimenti industriali, artigianali e ad attività lavorative di qualunque genere, di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) del precedente art. 19, gli incaricati comunali ed i funzionari dell'ufficio provinciale tutela risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale, in ogni caso autorizzati dal presidente della giunta provinciale;

c) per quanto riguarda la vigilanza all'uso dei veicoli a motore di cui alla lettera *n*) del precedente art. 19, l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

d) per quanto riguarda gli ambienti di lavoro di cui al precedente art. 31, l'ispettorato provinciale del lavoro, gli incaricati comunali, i funzionari dell'ufficio provinciale tutela risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale, in ogni caso autorizzati dal presidente della giunta provinciale.

Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge puo accedere in qualsiasi momento alle proprietà private e pubbliche e procedere alle rilevazioni occorrenti al prelievo di campioni ed a tutte le altre operazioni prescritte.

Art. 33.

Applicazione delle sanzioni amministrative

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione, per le quali i precedenti articoli 19 e 30 prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante all'ufficio tutela risorse naturali della provincia. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce o lo rappresenta, e, in caso di rifiuto a riceverla, il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio tutela risorse naturali.

L'ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata del 10 per cento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Per quanto non espressamente disposto nei commi precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Le suddette norme si applicano anche alle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, dalla legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, e dalla legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13.

Il primo comma dell'art. 3, nonchè il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 21 giugno 1972, n. 8, sono abrogati.

Il quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, è sostituito dal seguente: « La stessa facoltà compete al trasgressore per il periodo di 10 giorni dalla contestazione, qualora il pagamento nel periodo suddetto venga effettuato al tesoriere provinciale ».

Art. 34.

Coordinamento con il testo unico delle leggi sanitarie

Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, limitatamente a quanto concerne l'inquinamento atmosferico in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 35.

Regolamenti comunali

Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dalla entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge, i regolamenti locali alle norme contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro e stabilire ogni altra disposizione riguardante le caratteristiche degli edifici e locali in genere il cui uso non è compreso nella presente legge. I regolamenti vengono approvati dal consiglio comunale.

Art. 36.

Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge valgono — in quanto applicabili — le disposizioni contenute nei regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, e decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 giugno 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1973, n. 13.

Integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, concernente l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti pensionati e loro familiari a carico, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 10 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri connessi con l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, disposta con legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali della provincia di Bolzano, per l'esercizio finanziario 1972 ed in aggiunta ai contributi annui previsti dalla citata legge, un contributo straordinario complessivo di lire 35 milioni.

Tale somma è ripartita con deliberazione della giunta provinciale fra le casse mutue, di cui al precedente comma, in proporzione alle rispettive passività accertate per gli esercizi finanziari 1971 e 1972.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 35 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480: «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi» dello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'esercizio finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 giugno 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MASCI

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1973, n. 14.

Istituzione del comitato provinciale di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 10 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato provinciale di sanità.

Art. 2.

Il comitato è organo consultivo dell'amministrazione provinciale negli affari concernenti l'igiene e la sanità che competono alla provincia autonoma e sostituisce il consiglio provinciale di sanità.

Esso esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dall'amministrazione provinciale, ed ha facoltà di presentare voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3.

Il comitato provinciale di sanità è presieduto dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia sanitaria, ed è composto:

1) dal medico provinciale;

2) dal veterinario provinciale;

3) da un rappresentante di ciascuno degli ordini e collegi sanitari;

4) da un rappresentante dell'associazione medici condotti della provincia;

5) dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo della provincia;

6) da un presidente di amministrazione ospedaliera, designato dalla associazione provinciale degli ospedali o, in mancanza della stessa, dall'assemblea dei presidenti degli ospedali della provincia;

7) da un rappresentante dell'associazione dei comuni della provincia;

8) dal presidente della cassa mutua provinciale di malattia;

9) da quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle associazioni sindacali provinciali più rappresentative, nonchè da un rappresentante delle casse mutue provinciali di malattia dei lavoratori autonomi, designato di comune accordo;

10) da un medico ospedaliero, designato dalle associazioni provinciali di categoria;

11) da un biologo.

I componenti di cui ai numeri 3), 4), 6), 7), 9) e 10) sono scelti da una terna di nominativi fornita dai relativi enti o associazioni.

Come segretario funge un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale.

I componenti ed il segretario del comitato provinciale di sanità sono nominati con deliberazione della giunta provinciale.

La durata in carica del comitato provinciale di sanità coincide con quella del consiglio provinciale.

La composizione del comitato provinciale di sanità deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale dell'Alto Adige.

Art. 4.

Il comitato provinciale di sanità si riunisce su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti non di diritto che non intervengono senza giustificato motivo ad almeno tre adunanze consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata con delibera della giunta provinciale.

E' in facoltà del presidente del comitato provinciale di sanità fare intervenire alle sedute del comitato, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del comitato stesso.

Art. 5.

In caso di morte, decadenza, dimissioni, cessazione dallo incarico per qualsiasi altro motivo, i membri non di diritto sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

I nuovi componenti durano in carica fino alla scadenza del comitato.

Art. 6.

Ai componenti ed al segretario del comitato provinciale di sanità, nonchè agli esperti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1973 in misura di lire 2 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973: «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi».

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 giugno 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MASCI

(10778)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. 27.

Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I territori della regione classificati in tutto o in parte montani ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti, secondo le delimitazioni risultanti dalle allegate piante di ripartizione territoriale delle zone, nelle seguenti zone omogenee:

PROVINCIA DI IMPERIA

Zona 1:

Airole, Apricale, Baiardo, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Sanremo, Seborga, *Ventimiglia*.

Zona 2:

Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Taggia, Terzorio, Triora.

Zona 3:

Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

Zona 4:

Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà Vasia, Villa Faraldi.

PROVINCIA DI SAVONA

Zona 1:

Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Zona 2:

Balestrino, Boissano, Calice Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi. Portio.

Zona 3:

Bardineto, Bormida, Calizzano, Cengio, Cosseria, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio, Roccavignale.

Zona 4:

Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Celle Ligure, Dego, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Savona, Stella, Urbe, Tiglieto (Provincia di Genova), Vado Ligure, Varazze.

PROVINCIA DI GENOVA

Zona 1:

Arenzano, Cogoleto, Mele.

Zona 2:

Campoligure, Masone, Rossiglione.

Zona 3:

Campomorone, Ceranesi, Mignanego.

Zona 4:

Busalla. Casella, Crocefieschi, Davagna, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, *Valbrevenna*, *Vobbia*.

Zona 5:

Bargagli, Bogliasco, Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, S. Colombano Certenoli, Sori, Tribogna, Uscio.

Zona 6:

Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Torriglia.

Zona 7:

Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d'Aveto.

Zona 8:

Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Sestri Levante.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Zona 1:

Carro, Carrodano, Maissana, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

Zona 2:

Bonassola, Deiva Marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza.

Zona 3:

Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Follo, Pignone, Riccò del Golfo.

Art. 2.

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea di cui all'art. 1 è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3.

Le comunità montane, di cui al precedente articolo, esercitano le loro funzioni anche relativamente ai territori di pertinenza dei consigli di valle e delle comunità costituite a' sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che sono dichiarati sciolti per esaurimento del fine.

Il patrimonio dei consigli di valle o comunità montane disciolti è liquidato secondo le modalità previste dall'art. 168 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

I consigli di valle o le comunità montane disciolti i quali svolgono funzioni di consorzi di bonifica montana ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, restano in vita fino alla costituzione degli organi delle nuove comunità montane, le quali subentrano nei rapporti relativi all'esecuzione dei lavori di bonifica montana non ancora condotti a termine.

Art. 5.

Il personale di ruolo delle comunità montane o consigli di valle disciolti e quello non di ruolo che abbia svolto presso i medesimi servizio continuativo da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze della comunità montana costituita nel territorio compreso in tutto o in parte nel disciolto ente.

Art 6.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore i consigli comunali provvedono, a norma dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15, per la disciplina delle comunità montane, a nominare i propri rappresentanti in seno alla comunità.

Entro 15 giorni successivi, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, convoca il consiglio generale di ciascuna comunità, che provvede alla elezione del presidente provvisorio.

Entro 60 giorni dalla convocazione il consiglio generale provvede alla redazione e deliberazione dello statuto.

Entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto il consiglio generale nomina gli organi della comunità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 luglio 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1973, n. **28.**

Contributi straordinari di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa del riordinamento funzionale degli autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, la Regione concede per l'anno 1973, ai titolari di concessioni regionali per l'esercizio di autoservizi di linea, i seguenti contributi calcolati con riferimento al 1972:

a) contributo di lire 45 per autobus-km. elevato a lire 60 per le linee che si svolgono in zone montane e per tutte le linee esercitate da aziende di trasporto di natura pubblica o da cooperative di gestione;

b) contributo forfettario pari al 40% degli introiti relativi alla vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale.

Tali contributi verranno erogati ai titolari di concessioni regionali solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1973. I contributi non potranno essere superiori al passivo del conto di esercizio 1973.

Qualora i fondi di cui all'art. 4 della presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle richieste, si procederà, soddisfatte le domande delle aziende pubbliche, alla ripartizione proporzionale della restante somma fra i concessionari privati.

Art. 2.

Ai fini della determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo vanno considerate le percorrenze effettuate relative alle corse previste nel disciplinare delle sole autolinee di concessione regionale, nonchè delle corse bis autorizzate sulle linee medesime, con esclusione delle corse occasionali e speciali a carico del committente e delle linee in subappalto.

Art. 3.

Per l'ammissibilità al contributo, da disporsi con deliberazione della giunta regionale, occorre che i richiedenti abbiano rispettato i contratti di lavoro e le leggi sociali e siano legittimamente esercenti al momento del provvedimento di concessione del contributo stesso.

Art. 4.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente della giunta regionale e corredata:

dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate all'art. 3;

dal conto economico della gestione 1972;

dall'elenco dei canoni postali e di ogni eventuale altro canone o sussidio percepito nel 1973 da province, comuni e altri enti;

dall'indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1973;

dall'eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Agli effetti della corresponsione degli acconti, la documentazione suddetta sarà in un primo tempo limitata ai dati riguardanti l'esercizio 1972.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere acconti sul contributo in relazione alle percorrenze effettuate e agli introiti per abbonamenti accertati nel semestre gennaio-giugno 1973.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 1.240.000.000. Al relativo onere si fa fronte con il prelevamento di pari somma dal cap. 380 del bilancio della Regione intitolato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri legislativi in corso », e la conseguente istituzione del cap. 373 del tit. I - sez. V - rubr. V - cat. IV, intitolato « Contributi straordinari di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori »..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 agosto 1973

DAGNINO

(10777)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.